



Comune di Cupra Marittima
Provincia di Ancona

“ALLEGATO A”

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA – ANNUALITA' 2026-2027**

**(Legge Regionale 16.12.2005 n. 36 e succ. mod. ed int. - Regolamento comunale per
l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato
con delibera consiliare n. 8 del 15/03/2023).**

Il Comune di Cupra Marittima indice il presente Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per unità abitative che si potrebbero rendere disponibili o che potrebbero essere ultimati nel periodo di validità della graduatoria nell'ambito territoriale del Comune di Cupra Marittima, in esecuzione della Delibera di G.C. N. 27 del 09/03/2026 di approvazione degli schemi del bando e domanda.

Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- 2) avere la residenza o prestare attività lavorativa documentata nel Comune di Cupra Marittima (presentando, ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro o certificazione dell'INPS o del centro per l'impiego o dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto interessato o utilizzando qualsiasi altro strumento idoneo a fornire prova dell'attività lavorativa in essere);
- 3) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo all'abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.
- 4) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale (**€ 14.044,00**). Tale limite è aumentato del 20% per i nuclei familiari monopersonali ed è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente (**€ 16.853,00**). Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del

d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

- 5) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- 6) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni; tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati sopracitati;
- 7) i soggetti iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge n. 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti cui al comma 2 del presente articolo;
- 8) non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva i soggetti che occupano abusivamente alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80.

I requisiti di accesso debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui ai precedenti punti 3) e 5), anche da tutti i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda da presentare in bollo, assume la forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Protocollo – P.zza Libertà 11 - o scaricabile dal sito internet <https://comune.cupra-marittima.ap.it/>.

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno diritto ad un punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria risultano elencate nel modulo di domanda così come pure la documentazione che deve essere allegata per ottenere l'assegnazione del punteggio.

Si richiama l'attenzione al fatto che il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità il possesso dei requisiti obbligatori, riservandosi il Comune la verifica puntuale degli stessi, nonché delle condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria.

Art. 3 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune **entro le ore 14:00 del giorno 29/05/2026** nelle seguenti modalità:

- Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cupra Marittima durante gli orari di apertura dello stesso;
- Consegna tramite raccomandata a/r, (in questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione)
- Consegna tramite PEC all'indirizzo comune.cupramarittima@emarche.it (in caso di invio tramite PEC, il mittente, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi

dell'art. 15 del DPR 642/1972; in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione). I cittadini Italiani residenti all'estero hanno 15 giorni di tempo in più e quindi il termine di scadenza è **entro le ore 14:00 del giorno 15/06/2026.**

Art. 4 - DEFINIZIONI DI NUCLEO FAMILIARE, ALLOGGIO INADEGUATO, IMPROPRIO E ANTIGENICO

Per **nucleo familiare** si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela. Per nucleo familiare si intende altresì quanto indicato dalla vigente normativa: art. 2 e 3 della Costituzione, Legge 20 maggio 2016 n. 76 art.1 c. 1 e c. 36.

Si considera **abitazione non adeguata** alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile inferiore a: - mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona; - mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone; - mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; - mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; - mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; - mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Si considera **alloggio improprio** l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine. Si considera alloggio antigienico quello avente le seguenti caratteristiche: - altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,2, per i vani accessori; - presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, del D.M. 5.7.1975.

Art. 5 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione della graduatoria provvisoria delle domande attribuendo i seguenti punteggi:

a) Condizioni soggettive.

1) reddito del nucleo familiare come risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 109/98 (*da 2 a 5 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*):

Fino all'importo di 1 assegno sociale (€ 7.101,12)

Punti 4

Fino all'importo di 2 assegni sociali (€ 14.202,24)

Punti 2

Il suddetto punteggio è aumentato del 25 per cento per i nuclei familiari richiedenti il possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11 comma 4 della legge 431/1998.

In caso di dichiarazione ISEE con reddito pari a zero, per l'attribuzione del relativo punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

2) numero dei componenti del nucleo familiare (*da 1 a 3 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*):

Fino a 2 componenti

Punti 1

Da 3 a 4 componenti

Punti 2

Con 5 e più componenti

Punti 3

3) presenza di persone anziane, con età superiore ai sessantacinque anni, nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005) (non cumulabile con la voce 8)):

Uno o più componenti anziani di cui almeno uno con età superiore ai 65 anni

Punti 3

4) presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare del richiedente, certificata dalle competenti autorità (da 2 a 6 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005):

4.1 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100 per cento o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minore

Punti 2

4.2 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento

Punti 3

4.3 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di punti 6 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 – 4.2);

5) presenza di minori di età non superiore ai 10 anni nel nucleo familiare (da 0,5 a 2 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005):

presenza di 1 minore con età fino ai 10 anni

Punti 0,5

Da 2 a 3 minori con età fino ai 10 anni

Punti 1,5

oltre 3 minori con età inferiore ai 10 anni

Punti 2

6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico (da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005):

presenza di 1 minore a carico

Punti 2

presenza di n. 2 minori a carico

Punti 3

presenza di 3 o più minori a carico

Punti 4

7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a **35 (trentacinque)** anni (da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005):

Punti 2

8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli (da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005) (non cumulabile con la voce 3):

Composti esclusivamente da anziano/i con età superiore ai 65 anni

Punti 3

Composti da anziani di cui almeno uno con età superiore a 75 anni

Punti 4

9) presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

punti 0,5

 per anno per un massimo di dieci anni. La durata di tale periodo è calcolata a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

10) residenza nel Comune di Cupra Marittima,

punti 0,50

 per ogni anno superiore al quinto e fino al quindicesimo. La durata di tale periodo è calcolata a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione dell' avviso pubblico. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie è deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli .

b) Condizioni oggettive

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno **un anno** alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico (da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005):

(da allegare certificato dell'ASUR Zona territoriale competente)

Punti 4

2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno **un anno** alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico (da 1 a 2 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005):

(da allegare certificato dell'ASUR Zona territoriale competente)

Punti 2

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno **un anno** alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico (da 1 a 2 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005):

- (da allegare certificato catastale dell'unità immobiliare) Punti 2
- 3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione da parte di strutture sanitarie pubbliche(*da 1 a 2 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*): Punti 2
- 4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (*da 1 a 3 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*): Punti 3
- 5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, emesso prima della data di pubblicazione del bando(*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*):
 - Con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 4
 - Con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 3
 - a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, emesso prima della data di pubblicazione del bando (*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*):
 - Con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 3
 - Con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 2
 - a seguito di ordinanza di sgombero, emessa prima della data di pubblicazione del bando (*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*): Punti 4
 - a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario risulti essere la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n.36, emessa prima della data di pubblicazione dell'avviso pubblico(*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 36/2005*): Punti 3

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui al punti 1), 2) 3) e 4).

c) Priorità

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a. alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), n.ro 5, dell'allegato A della LR n. 36/2005;
- b. alloggio improprio;
- c. alloggio procurato a titolo precario;
- d. alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e. presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f. presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 6 - SUBENTRO NELLA DOMANDA

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda, se in possesso dei requisiti prescritti e su richiesta da effettuare entro l'emissione della graduatoria definitiva, i componenti del nucleo familiare, nel seguente ordine: a) coniuge, convivente more-uxorio o persona unita civilmente (L. n. 76/2016) o convivente di fatto (L. n. 76/2016), b) figli, c) ascendenti, d) discendenti, e) collaterali, f) affini. In caso di separazione, nella domanda può subentrare il coniuge diverso dal firmatario nei seguenti casi: - previo accordo tra i coniugi medesimi; - se stabilito dal giudice in sede di separazione; - in caso di cessazione della stabile convivenza more-uxorio è data priorità al genitore affidatario dei minori.

Art. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'esame delle domande e la formazione della graduatoria sono affidate all'apposita Commissione. Il Comune, in fase d'istruttoria delle domande, può svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio e, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

In caso di richiesta di integrazione, sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni per la produzione dei documenti mancanti. La mancata presentazione della documentazione richiesta

entro i termini, comporterà: - per i requisiti previsti per l'accesso l'esclusione della domanda; per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio. La graduatoria provvisoria viene pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'Albo Pretorio on line e nel sito internet istituzionale del Comune per almeno 15 giorni. Contestualmente alla pubblicazione, verrà data notizia a tutti i concorrenti tramite comunicazione scritta e/o sms contenente l'indicazione del punteggio conseguito e la posizione nella graduatoria. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio l'interessato può proporre, tramite portale, opposizione alla Commissione, che decide nei successivi venti giorni. In sede di opposizione l'interessato può far valere le seguenti nuove condizioni maturate successivamente al momento di presentazione della domanda: - ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da adozione o nascita; - fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio per i motivi di cui all'art. 12, p.to b.5 del presente Regolamento; ogni altra condizione di punteggio che richieda un accertamento da parte di Organi della Pubblica Amministrazione per la quale il concorrente è in grado di produrre la relativa documentazione e per la quale sia stata richiesta l'assegnazione del punteggio al momento della presentazione della domanda. Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto della domanda. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni ed acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio la Commissione, entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande formula la graduatoria definitiva, che avrà validità biennale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 8 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi, che di volta in volta si rendessero disponibili, saranno assegnati dal Comune in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 8 del 15/03/2023 secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare assegnatario.

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa sono contestati dal Comune con lettera raccomandata o PEC. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione sarà quindi trasmessa alla Commissione che deciderà in via definitiva nei successivi 15 giorni.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti norme, nazionali e regionali, in materia di ERP e il vigente Regolamento Comunale.

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. L'informativa completa relativa alla partecipazione al presente bando ERP 2026 è consultabile nel documento allegato al presente bando.

Art. 11 - RIFERIMENTI

Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – e-mail servizisociali@comune.cupra-marittima.ap.it
Tel. 0735776701 – PEC comune.cupramarittima@emarche.it